



REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 1 – FINALITA'

L'ERSU di Enna intende attivare collaborazioni a tempo parziale con gli studenti iscritti all'Università Kore di Enna ai sensi dell'art. 13 della Legge n.390 del 2.12.1991 e dell'art. 4, comma 17 del D.P.C.M. 9.4.2001.

Art. 2- DESTINATARI

Tutti gli studenti risultati idonei ai Bandi di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio indetti da questo ERSU, regolarmente iscritti all'Università Kore di Enna al secondo anno e successivi e non oltre il primo anno fuori corso dei corsi di Laurea triennale, Laurea specialistica biennale e Laurea magistrale a ciclo unico.

Qualora le richieste risultino insufficienti a coprire i posti messi a concorso dall'Ente, si provvederà attingendo alla graduatoria predisposta dalla Kore per le attività a tempo parziale degli studenti nell'anno accademico di riferimento, ai sensi dell'art.4, c.17 del DPCM 9 aprile 2001.

Nei casi in cui tale graduatoria sia esaurita o non disponibile si procederà con un Bando di reclutamento aperto anche agli studenti iscritti alla Kore di Enna, negli anni di corso di cui al comma 1, che non abbiano partecipato al Bando di concorso per l'attribuzione delle borse di studio nell'anno accademico di riferimento.

Art. 3- INCOMPATIBILITA' DELLA RICHIESTA

La collaborazione a tempo parziale è incompatibile con:

1. qualsiasi beneficio o corrispettivo ricevuto dall'ERSU di Enna nell'A.A.in corso;
2. qualsiasi tipo di collaborazione con l'università di Enna (attività part-time, tutorato...) svolta per lo stesso anno accademico;
3. borse di studio di qualsiasi provenienza, a qualsiasi titolo conferite;
4. rapporti di lavoro subordinato o attività di lavoro autonomo;
5. beneficiari art.12 del Manifesto degli studi A.A. 2008/09 dell'Università Kore.

Art. 4- REQUISITI

I requisiti di reddito e di meriti richiesti coincidono con quelli di ammissione ai Bandi di concorso per l'assegnazione delle Borse di studio indetti da questo ERSU.

Nei casi di reclutamento di studenti di cui all'ultimo comma dell'art.2, i requisiti di reddito, senza alcun limite inferiore, non potranno eccedere il 40% dei limiti previsti dai Bandi di concorso di riferimento.

Art. 5- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le richieste di partecipazione, debitamente sottoscritte dallo studente pena esclusione, dovranno essere inoltrate tramite raccomandata o consegnate all'Ufficio protocollo nei termini stabiliti.

Art. 6- CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria dei partecipanti verrà formulata, senza distinzione di anno d'iscrizione o di corso di laurea, secondo il punteggio conseguito dagli studenti nella graduatoria del concorso per l'attribuzione delle Borse di studio dell'anno accademico di riferimento.

Art. 7- OGGETTO DELLE COLLABORAZIONI

Il rapporto da intrattenere con l'ERSU consiste nello svolgimento di attività di collaborazione nei servizi di informazione e orientamento per gli studenti, nei servizi culturali e ricreativi (biblioteca, sala mostre, sala lettura), nei servizi abitativi e di ristorazione, nei servizi per studenti disabili e nel funzionamento degli uffici (reception, centralino, schedatura, archiviazione), con esclusione di attività che comportano assunzione di responsabilità amministrativa.

Art. 8 – NUMERO DELLE COLLABORAZIONI

Il numero dei rapporti di collaborazione sarà stabilito da questo ERSU in base alle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle esigenze interne dei vari uffici.

Art. 9- CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Nel caso in cui la collaborazione venga a cessare, per qualunque causa, nessun corrispettivo è dovuto allo studente in relazione alle ore di lavoro non svolte.

Al termine dello svolgimento delle ore previste, il rapporto di collaborazione termina automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il rapporto si interrompe in ogni caso automaticamente alla data del conseguimento del titolo accademico o per la mancata iscrizione dello studente all'università.

Qualora nell'assolvimento della propria attività si rilevano negligenze o inadempienze da parte dello studente che comportano nocumento per l'ERSU, verrà tempestivamente risolto il rapporto di collaborazione, fatte salve eventuali responsabilità di carattere civile o penale.

Art. 10- NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla Legge n.390 del 2.12.1991, al D.P.C.M. 9.4.2001 e alle norme vigenti.